

TI_GERICHTE 10.2003.269 vom 24. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.269

FR: TI_GERICHTE 10.2003.269 du 24 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.269 del 24 giugno 2003

Volltext

Incarto n.10.2003.269

DA 1081/2003

Bellinzona

24 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di Segretario, per giudicare

_____, fu _____ e fu _____ nata
_____, nato il _____ 1939 a _____, attinente
di _____, domiciliato a _____, divorziato, amministratore,
difeso da: avv. _____,

prevenuto colpevole di _____ minaccia, per avere, in data 11 luglio 2002, a _____,
presso lo stabile di via _____, proferendo la seguente minaccia ■ ti getto
fuori dalla porta con un pugno ■ alzando nel contempo la mano, incusso timore e spavento a
_____;

fatti avvenuti _____ nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto _____ dall'art. 180 CPS;

vista _____ l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in
data 9 aprile 2003 dal difensore;

indetto _____ il dibattimento 24 giugno 2003, al quale hanno presenziato
l'imputato, assistito dal difensore, e la parte civile, _____,
mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a partecipare, postulando la conferma
del decreto d'accusa impugnato;

accertate _____ le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,
proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all'esame della parte civile;

sentito _____ il difensore, il quale chiede l'assoluzione del suo assistito. In
primo luogo egli fa notare come tutta la procedura sia nata da una querela per vie fatto. La
querela per il reato di minaccia che ci troviamo qui a discutere è per contro stata
formalizzata in occasione di un interrogatorio effettuato ad oltre 3 mesi dai fatti, pertanto

risulta essere tardiva. Già solo per questo fatto l'imputato deve essere prosciolto. Inoltre fa notare che non sia applicabile nella fattispecie l'art. 250 CPP. A titolo abbondanziale fa infine notare che la minaccia di tirare un pugno non adempie i requisiti oggettivi dell'art. 180 CPS. Inoltre dall'istruttoria non è emerso che la parte civile si sia spaventata;;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ammette d'aver un caratteraccio, tale "qualità" gli è necessaria per gestire l'amministrazione dello stabile;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 28 e 180 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie _____, fu _____ e fu _____ nata _____, nato il _____ 1939 a _____ o, attinente di _____, domiciliato a _____, divorziato, amministratore,

caricale spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_____, Via _____, _____,

Sost. Procuratore pubblico Chiara Borelli, Via _____, _____,

_____, Via _____, _____,

Avv. _____, Via _____, _____,

e a:

Comando della Polizia cantonale, _____,

Sezione esecuzione pene e misure, _____,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, _____.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

II

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.